## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 28 febbraio 1896, Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; Onesti c. Finanze.

Impiegati governativi — Aspettativa per motivi di famiglia — Domanda relativa — Rifiuto da parte dell'Amministrazione (L.11 ottobre 1863 sulla disponibilità e aspettativa, art.1).

L'aspettativa per motivi di famiglia domandata da un impiegato governativo può esser rifiutata dall'Amministrazione.

La Sezione, ecc. (Omissis). —L'esame del ricorso fa apparire a luce meridiana 1'errore che tutto lo investe, l'errore cioè di ritenere che la domanda di aspettativa per motivi di famiglia sia un diritto dell'impiegato, all'esercizio del quale l'Amministrazione dello Stato non abbia né modo né ragione di opporsi. Infatti, se la legge 11 ottobre 1863, disciplinando la materia della disponibilità, delle aspettative e dei congedi degli impiegati civili, ha inteso di attribuire a questi talune determinate garanzie, e di restringere in dati confini le facoltà dell'Amministrazione, non ha però inteso né potuto intendere di subordinare questa alla volontà di quelli, epperò, come ha tolto all'Amministrazione il potere di collocare a proprio arbitrio in disponibilità gli impiegati, volendo che ciò possa avvenire soltanto nel caso di soppressione di uffici o in quello di riduzione di ruoli organici, così le ha tolto il potere di collocarli a libito proprio in aspettativa, volendo che tale collocamento possa verificarsi soltanto per causa di infermità, ovvero per motivi di famiglia, ed esigendo che in questo secondo caso l'Amministrazione non proceda di propria iniziativa, ma soltanto in seguito a domanda dei singoli interessati.

Ora, il fatto dell'essersi dalla legge voluta questa domanda, se garantisce l'impiegato contro il pericolo che l'Amministrazione, adducendo la esistenza di motivi di famiglia da essa soltanto rilevati ed apprezzati, pronunci il suo collocamento in aspettativa, non può tuttavia produrre l'oggetto, voluto dal ricorrente, che a tale domanda l'Amministrazione non possa dare risposta altro che affermativa; i altri termini, la presentazione di quella domanda non può essere considerata come una condizione la quale faccia entrare *ipso iure* l'impiegato nello stato di aspettativa. E, per verità, nulla che si riferisca alla condizione dell'impiegato può essere considerato da un punto di vista meramente unilaterale; né a questa massima si potrebbe fare eccezione quando si tratti di una domanda di aspettativa per ragioni di famiglia, dovendo l'Amministrazione preoccuparsene anche dal punto di vista delle esigenze del servizio; tanto più perché, concedendo l'aspettativa, essa deve, durante un intero anno, astenersi dal disporre del relativo posto, oppure lasciarne vacante un altro di eguale grado e di pari classe.

Il regolamento stato approvato col R.D.25 ottobre 1863 viene a conferma, se pur ve ne fosse d'uopo, della tesi suesposta e diametralmente contraria a quella sostenuta dal ricorrente; imperocché all'art.26 stabilisce che l'aspettativa per motivi di famiglia può essere accordata, soltanto sopra domanda dell'impiegato; il che significa che, mentre essa in nessun caso mai può essere pronunziata senza quella domanda, l'Amministrazione, quando la domanda esista, ha facoltà di accordarla e perciò anche di non accordarla; disposizione questa, che non soltanto è conforme ancora alla lettera della legge alla cui esecuzione il citato regolamento provvede, ma è conforme ancora allo spirito di essa, troppi e troppo gravi essendo gli inconvenienti che in pratica deriverebbero dall'applicazione incondizionata della teoria del ricorrente, inconvenienti di cui la stessa regia avvocatura erariale generale non ha che accennato una parte e forse non i maggiori.

L'affermazione che il Ministero delle finanze male abbia applicato al caso concreto l'art.68 del nuovo regolamento stato approvato col R.D. 14 novembre 1894, perché lo avrebbe applicato ad un impiegato

che chiedendo l'aspettativa per motivi di famiglia chiedeva ciò che era nel suo proprio diritto, è affermazione anche questioni per le considerazioni suesposte riposa sopra una premessa onninamente erronea ed infondata, e perciò destituita di ogni attendibilità e valore.

Per questi motivi, rigetta ecc.